

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 46-1699

Formazione specifica in Medicina Generale. Coordinatori delle attività teoriche e pratiche: approvazione criteri di selezione per il triennio 2015/2018.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che il D.Lvo 277 del 8.7.2003, recepisce la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2001 e modifica la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerente la Formazione specifica in Medicina Generale.

Considerato che l' art. 21 del D.Lvo 368/1999 recita "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generaleomissis....".

Visto che tutti i laureati in Medicina e chirurgia che scelgono pertanto la professione del Medico di Famiglia devono acquisire l'idoneità all'esercizio mediante la frequenza di un percorso formativo definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR).

Visto che il D.Lvo 277/03 prevede che la formazione specifica venga svolta in un triennio con un programma formativo articolato, ai sensi dell'art. 26, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un totale complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica.

Visto il D.M. 7.3.2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina" che individua le Regioni quali gestori diretti dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, avvalendosi della collaborazione di un apposito Comitato tecnico Scientifico (CTS), definendo, con apposito provvedimento regionale, tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi nonché i criteri e le modalità di individuazione dei coordinatori delle attività didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica.

Viste le Deliberazioni n. 14-6609 del 4.11.2013 e n. 31-297 del 8.9.2014 con le quali la Giunta regionale ha istituito, ai sensi del su citato Decreto del Ministro della Salute del 7.3.2006, il Comitato Tecnico Scientifico definendone numero di componenti e mansioni.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 31.12.2014 con la quale venivano individuati i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Vista la proposta avanzata dal su citato Comitato Tecnico Scientifico (CTS) relativa all'individuazione di criteri utilizzabili per la scelta dei coordinatori dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale.

Ritenuto di approvare detti criteri risultanti dall'ALL.A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Definito che i criteri di cui all'ALL. A) saranno utilizzati per la stesura di un apposito avviso di selezione per coordinatori che verrà adottato con Determinazione Dirigenziale del Settore "Personale del S.S.R. e Affari generali".

Reso noto che possono inoltrare domanda di coordinatore dei corsi triennali in Medicina Generale i Medici di Medicina Generale inseriti nell'elenco dei docenti e dei tutori in medicina generale della Regione Piemonte.

Ritenuto di disporre che i coordinatori resteranno in carica per 3 anni, corrispondenti al triennio di formazione, e che, a decorrere dal triennio 2015/2018, non potranno svolgere il proprio incarico per più di due trienni successivi.

Che può presentare domanda anche il coordinatore che sta già svolgendo l'attività di coordinamento solo:

- per trienni che abbiano inizio con lo scadere del suo incarico in atto
- per i trienni successivi

e, in ogni caso, che non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore per trienni diversi;

Definito che il numero di coordinatori necessari per numero discenti come segue:

- n. 2 coordinatori sino a 50 discenti
- n. 3 coordinatori tra 51 e 90 discenti
- n. 4 coordinatori tra 91 e 130 discenti
- e così via, con l'aggiunta di un coordinatore per multipli di 40;

Dato atto che a ciascun canale di insegnamento non potranno partecipare più di 50 discenti.

Dato atto che i coordinatori hanno il compito di accompagnare i discenti in tutte le fasi di tirocinio e di studio, di favorire il loro inserimento nelle strutture ospedaliere e nelle ASL per le fasi di tirocinio, di individuare con il corsista l'argomento della tesi all'interno delle tematiche segnalate dalla Direzione Sanità, nonché seguire tutte le connesse attività riguardanti la programmazione del corso e l'analisi finale della qualità percepita e che svolgono docenza nelle attività seminariali.

Dato atto che per le mansioni affidate ai coordinatori dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale occorre prevedere un compenso annuo forfetario onnicomprensivo quantificato in 6.000 Euro pro-capite, al netto di IVA.

Reso noto che con successive determinazioni dirigenziali il competente settore regionale provvederà all'approvazione della graduatoria dei coordinatori dei corsi specifici in Medicina Generale, all'individuazione dei coordinatori per la conduzione dei corsi relativi al triennio 2015/2018, nonché all'impegno della relativa spesa necessaria;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo 165/2001;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. 18 del 6.8.07;

vista la L.R. 23/2008;

visto il D.M. 7.3.2006;

viste le DGR n. 14-6609 del 4.11.2013 e n. 31-297 del 8.9.2014;

vista la D.D. n. 78 del 31.12.2014;

unanime,

delibera

- di approvare i criteri di selezione per medici coordinatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui all'ALL. A), parte integrante del presente atto;
- di disporre:
 - o che le domande di coordinatore dei corsi triennali in Medicina Generale potranno essere inoltrate dai Medici di Medicina Generale inseriti nell'elenco dei docenti e dei tutori in medicina generale della Regione Piemonte;
 - o che i coordinatori resteranno in carica per 3 anni, corrispondenti al triennio del corso di formazione specialistica in Medicina Generale 2015/2018;
 - o che il coordinatore, a decorrere dal triennio 2015/2018, non potrà svolgere il suo incarico per più di due trienni successivi;
 - o che il coordinatore che sta già svolgendo l'attività di coordinamento potrà presentare domanda per l'assegnazione dell'incarico per il triennio che avrà inizio in concomitanza con lo scadere del proprio mandato triennale e per i trienni successivi e che non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore per trienni diversi.
- di disporre che il Comitato Tecnico Scientifico provveda all'esame delle domande di coordinatore, pervenute nei termini stabiliti dal bando che verrà adottato dal Dirigente del Settore "Personale del SSR e Affari generali";
- di demandare al dirigente del Settore "Personale del SSR e Affari generali", responsabile del procedimento, l'approvazione di un'apposita graduatoria dei medici coordinatori, da adottarsi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande;
- di definire il numero di discenti per ciascun coordinatore come segue:
 - o n. 2 coordinatori sino a 50 discenti
 - o n. 3 coordinatori tra 51 e 90 discenti
 - o n. 4 coordinatori tra 91 e 130 discentie così via, con l'aggiunta di un coordinatore per multipli di 40;
- di stabilire che i coordinatori abbiano il compito di accompagnare i discenti in tutte le fasi di tirocinio e di studio, di favorire il loro inserimento nelle strutture ospedaliere e nelle ASL per le fasi di tirocinio, di individuare con il corsista l'argomento della tesi all'interno delle tematiche segnalate dalla Direzione Sanità, nonché di svolgere tutte le connesse attività riguardanti la programmazione del corso e l'analisi finale della qualità percepita e che svolgono docenza nelle attività seminariali;
- di stabilire che per le mansioni affidate ai coordinatori dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale si prevede un compenso annuo forfetario onnicomprensivo ammontante a 6.000 Euro pro- capite, al netto di IVA;
- di demandare al competente settore regionale "Personale del SSR e Affari generali" la redazione degli appositi atti per l'approvazione della graduatoria dei coordinatori dei corsi specifici in Medicina Generale, l'individuazione dei coordinatori per la conduzione dei corsi relativi al triennio 2015/2018, nonché l'impegno della relativa spesa che trova copertura nella UPB A14041 con fondi vincolati statali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CRITERI DI SELEZIONE PER MEDICI COORDINATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Possono inoltrare domanda di iscrizione all'albo i professionisti in possesso del seguente **requisito obbligatorio**:

- essere Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N., inseriti nell'elenco della Regione Piemonte dei tutori in Medicina Generale, dei docenti in Medicina Generale o, da almeno 3 anni, nell'albo degli animatori di Medicina Generale.

I candidati non devono essere titolari di trattamento di quiescenza. Nel caso in cui il professionista, individuato quale coordinatore, perdesse per quiescenza il requisito di medico convenzionato con il S.S.N. nel corso del triennio di incarico, potrà proseguire l'attività assegnata sino e non oltre il termine dell'incarico già conferito.

Costituiscono inoltre requisiti preferenziali, acquisiti nella Regione Piemonte:

1. esperienza di coordinamento in attività di tirocinio pre laurea in Medicina Generale
= p. 5/ anno
2. esperienza di coordinamento in attività di formazione specifica in Medicina Generale
= p. 10/anno
3. essere inseriti nell'elenco dei tutori per la formazione specifica in Medicina Generale della Regione Piemonte
= punti 10
4. essere inserito nell'elenco dei tutori per l'esame di stato della Regione Piemonte
= punti 5
5. essere inserito nell'elenco dei tutori pre- laurea della Regione Piemonte **= punti 5**
6. esperienza come docente in attività seminariali pre laurea (almeno 5 seminari)
= punti 10
7. esperienza come docente di formazione specifica in Medicina Generale (almeno 5 seminari)
= punti 20
8. esperienza di formatore in corsi per Medici di Medicina Generale- almeno in 5 eventi ECM (regionale/nazionale)
= punti 10
9. possesso di attestato di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e del Decreto del Ministro della Salute 7.3.2006
= punti 15

A parità di punteggio viene data priorità al più giovane d'età.

Il coordinatore che sta svolgendo l'attività di coordinamento può presentare domanda per l'assegnazione dell'incarico per il triennio che avrà inizio in concomitanza con lo scadere del proprio mandato triennale e per i trienni successivi. Non potrà svolgere contemporaneamente incarichi di Coordinatore per trienni diversi.

L'incarico avrà durata triennale.

La valutazione dei requisiti e la redazione di apposita graduatoria regionale, che avrà validità triennale, è demandata al Comitato Tecnico Scientifico istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 4/11/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Medico di Medicina generale che presenta la domanda deve inoltre dichiarare:

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di essere a conoscenza che le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- di aver preso visione del disposto del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (GU 174 del 29.07.2003 – Supplemento Ordinario n. 123) e di autorizzare il trattamento dei dati personali e la comunicazione degli stessi alle sedi formative nel rispetto della normativa vigente per le attività relative all'ammissione e allo svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso correlata.